

OGGETTO: Aggiornamento Piano delle alienazioni e valorizzazione degli immobili approvato, ai sensi dell'art. 58 del D.L. n.112 del 25.06.2008 convertito con modificazioni in legge n.133/2008 e s.m.i., con deliberazione di C.C. n.07 del 16.04.2010. Approvazione.

Premesso che:

- con Deliberazione n. 30 del 30.01.2020 la Giunta Comunale provvedeva ad adottare il Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni e la stessa veniva pubblicata, nelle forme di rito, all'Albo Pretorio dell'Ente;
- la detta deliberazione, identica nei contenuti e completa di tutte e tre gli elenchi (ELENCO "A" BENI DA ALIENARE"; "B" BENI DA SDEMANIALIZZARE - RELITTI ed ELENCO "C" BENI DA VALORIZZARE) - costituenti parte integrante della stessa e le cui schede, come espressamente ivi precisato ancorchè non materialmente allegati alla stessa versano agli atti del relativo fascicolo - è stata poi proposta, come previsto dalla norma, all'approvazione del Consiglio Comunale;

Considerato che:

- in sede di Consiglio comunale, con il tramite del Presidente del Consiglio e quindi poi dell'Assessore proponente, l'Amministrazione ha ritenuto di aderire alla richiesta pervenuta da taluni consiglieri comunali ovvero di riservare un approfondimento specifico all'elenco "C" di cui sopra oltre che da parte della competente Commissione VII anche da parte della I Commissione consiliare, eventualmente in seduta congiunta, tenuto conto che l'opportunità di valorizzazione, già da anni offerta dal Legislatore e raccolta per la prima volta dal Comune di Formia, rappresenta un elemento di portata innovativa dalle potenzialità e ricadute particolarmente significative per il territorio e lo sviluppo della città conseguibili attraverso le procedure snelle e semplificate che sono state messe a disposizione delle Pubbliche Amministrazioni per la valorizzazione dei beni comunali;

Preso atto che:

- in conseguenza di quanto sopra ovvero dell'emendamento presentato nella seduta del 16.04.2020 la proposta di deliberazione di cui sopra è stata approvata stralciando l'elenco "C" - BENI DA VALORIZZARE - e quindi, per coerenza, espungendo dal testo le parti che vi facevano riferimento;
- per effetto dell'approvazione della deliberazione di C.C. n.07/2020, per come emendata e anche alla luce dell'impegno assunto dai Consiglieri comunali presenti nella seduta consiliare del 16.04.2020, si rende necessario proporre al Consiglio l'aggiornamento del Piano approvato integrandolo con lo stralciato predetto Elenco "C" senza necessità di una previa nuova approvazione da parte della Giunta comunale, atteso che la medesima lo ha già approvato con l'atto n.30/2020, ritualmente successivamente pubblicato;

Dato atto che:

- l'art. 58 "Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni, comuni ed altri enti locali" del D.L. n.112 del 25.06.2008 convertito con modificazioni in legge n.133/2008 e s.m.i. recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria", testualmente recita:

"1. Per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di Regioni, Province, Comuni e altri Enti locali, nonché di società o Enti a totale partecipazione dei predetti enti, ciascuno di essi, con delibera dell'organo di Governo individua, redigendo apposito elenco, sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. Viene così redatto il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari allegato al bilancio di previsione nel quale, previa intesa, sono inseriti immobili di proprietà dello Stato individuati dal Ministero dell'economia e delle finanze-Agenzia del demanio tra quelli che insistono nel relativo territorio.

(comma così sostituito dall'art. 33-bis, comma 7, legge n. 111 del 2011, come introdotto dall'art. 27, comma 1, legge n. 214 del 2011)

2. L'inserimento degli immobili nel piano ne determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile, fatto salvo il rispetto delle tutele di natura storico-artistica, archeologica, architettonica e paesaggistico-ambientale. Il piano è trasmesso agli Enti competenti, i quali si esprimono entro trenta giorni, decorsi i quali, in caso di mancata espressione da parte dei medesimi Enti, la predetta classificazione è resa definitiva. La deliberazione del consiglio comunale di approvazione, ovvero di ratifica dell'atto di deliberazione se trattasi di società o Ente a totale partecipazione pubblica, del piano delle alienazioni e valorizzazioni determina le destinazioni d'uso urbanistiche degli immobili. Le Regioni, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplinano l'eventuale equivalenza della deliberazione del consiglio comunale di approvazione quale variante allo strumento urbanistico generale, ai sensi dell'articolo 25 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, anche disciplinando le procedure semplificate per la relativa approvazione. Le Regioni, nell'ambito della predetta normativa approvano procedure di copianificazione per l'eventuale verifica di conformità agli strumenti di pianificazione sovraordinata, al fine di concludere il procedimento entro il termine perentorio di 90 giorni dalla deliberazione comunale. Trascorsi i predetti 60 giorni, si applica il comma 2 dell'articolo 25 della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Le varianti urbanistiche di cui al presente comma, qualora rientrano nelle previsioni di cui al comma 3 e all'articolo 3 della direttiva 2001/42/CE e del comma 4 dell'articolo 7 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. non sono soggette a valutazione ambientale strategica.

(comma così sostituito dall'art. 33-bis, comma 7, legge n. 111 del 2011, come introdotto dall'art. 27, comma 1, legge n. 214 del 2011)

3. Gli elenchi di cui al comma 1, da pubblicare mediante le forme previste per ciascuno di tali enti, hanno effetto dichiarativo della proprietà, in assenza di precedenti trascrizioni, e producono gli effetti previsti dall'articolo 2644 del codice civile, nonché effetti sostitutivi dell'iscrizione del bene in catasto.

4. Gli uffici competenti provvedono, se necessario, alle conseguenti attività di trascrizione, intavolazione e voltura.

5. Contro l'iscrizione del bene negli elenchi di cui al comma 1. è ammesso ricorso amministrativo entro sessanta giorni dalla pubblicazione, fermi gli altri rimedi di legge.

6. La procedura prevista dall'articolo 3-bis del decreto-legge 25 settembre 2001 n. 351, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001 n. 410, per la valorizzazione dei beni dello Stato si estende ai beni immobili inclusi negli elenchi di cui al comma 1. In tal caso, la procedura prevista al comma 2 dell'articolo 3-bis del citato decreto-legge n. 351 del 2001 si applica solo per i soggetti diversi dai Comuni e l'iniziativa è rimessa all'Ente proprietario dei beni da valorizzare. I bandi previsti dal comma 5 sono predisposti dall'Ente proprietario dei beni da valorizzare.

7. I soggetti di cui al comma 1 possono in ogni caso individuare forme di valorizzazione alternative, nel rispetto dei principi di salvaguardia dell'interesse pubblico e mediante l'utilizzo di strumenti competitivi, anche per quanto attiene alla alienazione degli immobili di cui alla legge 24 dicembre 1993, n. 560.
(comma così modificato dall'art. 19, comma 16-bis, legge n. 122 del 2010)

8. Gli enti proprietari degli immobili inseriti negli elenchi di cui al comma 1 possono conferire i propri beni immobili anche residenziali a fondi comuni di investimento immobiliare ovvero promuoverne la costituzione secondo le disposizioni degli articoli 4 e seguenti del decreto-legge 25 settembre 2001 n. 351, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.

9. Ai conferimenti di cui al presente articolo, nonché alle dismissioni degli immobili inclusi negli elenchi di cui al comma 1, si applicano le disposizioni dei commi 18 e 19 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001 n. 410.

9-bis. In caso di conferimento a fondi di investimento immobiliare dei beni inseriti negli elenchi di cui al comma 1, la destinazione funzionale prevista dal piano delle alienazioni e delle valorizzazioni, se in variante rispetto alle previsioni urbanistiche ed edilizie vigenti ed in itinere, può essere conseguita mediante il procedimento di cui all'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e delle corrispondenti disposizioni previste dalla legislazione regionale. Il procedimento si conclude entro il termine perentorio di 180 giorni dall'apporto o dalla cessione sotto pena di retrocessione del bene all'ente locale. Con la medesima procedura si procede alla regolarizzazione edilizia ed urbanistica degli immobili conferiti. (comma aggiunto dall'art. 33, comma 6, legge n.111 del 2011)";

- per quanto sopra il Piano delle alienazioni e valorizzazioni previsto da detto dispositivo di legge si inserisce all'interno di uno scenario strategico di promozione, programmazione e sviluppo del territorio da articolarsi anche attraverso la ricognizione e il migliore utilizzo dei beni immobili comunali avente, tra le finalità principali, tra le altre, la definizione di un programma di valorizzazione del patrimonio immobiliare da conseguirsi attraverso l'utilizzo strumenti alternativi tra cui anche la disciplina della concessione di valorizzazione disciplinata dall'art. 3 bis del D.L. n.351/2001 convertito in legge n.410/2001, così come modificato dall'art. 3 del D.L. 6 luglio 2012 n.95 ovvero la costituzione di fondi di investimento immobiliare ovvero l'attivazione di PU.VAT (Programmi Unitari di Valori Territoriali);

Considerato che:

- il nuovo approccio delineato dalla citata norma assegna un ruolo strategico alla progettualità privata come promotrice e realizzatrice di interventi di valorizzazione;

- le procedure per l'assegnazione delle concessioni devono essere trasparenti ovvero tali da assicurare agli investitori un corretto confronto competitivo, previa la corretta inventariazione dei beni immobili e l'accorta definizione delle forme di gestione del patrimonio immobiliari;

Atteso che, conseguentemente e in via ordinaria, i beni dell'Ente inclusi nel Piano delle alienazioni e delle valorizzazioni del patrimonio possono essere:

1) venduti;

2) concessi o locati a privati, a titolo oneroso, per un periodo non superiore a 50 anni, ai fini della riqualificazione e riconversione degli stessi tramite interventi di recupero, restauro, ristrutturazione anche con l'introduzione di nuove destinazioni d'uso finalizzate allo svolgimento di attività economiche o attività di servizio per i cittadini, ai sensi dell'art. 3-bis del D.L. 351/2001 (concessione di valorizzazione), convertito in legge n. 410/2001 così come modificato dall'art. 3 del D.L. 6 luglio 2012 n.95;

3) affidati in concessione ovvero con forme di Partenariato Pubblico e Privato secondo la normativa disciplinata dal codice dei contratti pubblici di cui al Decreto Legislativo n.50/2016;

4) conferiti a fondi comuni di investimento immobiliare, anche appositamente costituiti ai sensi dell'articolo 4 e seguenti del decreto legge 25 settembre 2001, n.381 convertito con modificazioni della legge 23 novembre 2001 n.410;

Dato atto che:

- a seguito della ricognizione del patrimonio immobiliare comunale non strumentale all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, si è proceduto ad individuare gli ulteriori immobili di proprietà comunale, in aggiunta a quelli di cui agli elenchi "A" e "B" del Piano già approvato con l'atto consiliare n.7/2020, che per collocazione e caratteristiche risultano strategici per la città e

possono essere meglio valorizzati anche attraverso una nuova destinazione secondo quanto riportato nelle schede - redatte per ciascuno degli immobili inseriti nell'ELENCO "C" - BENI DA VALORIZZARE (All.n.1) - ove gli stessi sono confluiti, conformemente a quanto deliberato dalla Giunta con il citato atto n.30/2020 e a implementazione del Piano delle Alienazioni e valorizzazioni approvato con la deliberazione di C.C. n.07/2020;

- i beni inseriti nel predetto ELENCO "C" - BENI DA VALORIZZARE sono oggetto di valorizzazione secondo gli strumenti giuridici previsti dalla vigente normativa e, in particolare, potranno essere:

1) concessi o locati a privati, a titolo oneroso, per un periodo non superiore a cinquanta anni, ai fini della riqualificazione e riconversione degli stessi beni tramite interventi di recupero, restauro e ristrutturazione anche con l'introduzione di nuove destinazioni d'uso finalizzate allo svolgimento di attività economiche o attività di servizio per i cittadini, ai sensi dell'articolo 3-bis del D.L. 351/2001 (concessione di valorizzazione), convertito in legge n.410/2001 così come modificato dall'art. 3 del D.L. 6 luglio 2012 n.95;

2) affidati in concessione ovvero gestiti con forme di Partenariato Pubblico e Privato secondo la normativa disciplinata dal Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs 50/2016 e smi;

3) conferiti a fondi comuni di investimento immobiliare, anche appositamente costituiti ai sensi dell'articolo 4 e seguenti del decreto legge 25 settembre 2001, n.381 convertito con modificazioni della legge 23 novembre 2001 n.410;

- per ogni immobile, come sopra accennato, è stata predisposta apposita scheda tecnica, depositata agli atti dell'Ufficio e contenente i dati che si è potuto recuperare in sede di ricognizione le cui carenze di profilo tecnico e giuridico sono in corso di approfondimento e/o superamento (accatastamenti, titolo di provenienza, regime di proprietà, certificazioni energetiche, ecc);

- in tale contesto, essendo possibile variare le destinazioni urbanistiche degli immobili si è provveduto a variare la destinazione d'uso degli immobili di cui al presente elenco allegato e, segnatamente, si è provveduto ad imprimere agli immobili e alle aree ivi meglio identificate le destinazioni d'uso e gli indici riportati nelle corrispondenti schede che, al pari di quelle di cui all'elenco che precede, costituiscono parte integrante e sostanziale ancorchè non materialmente allegate in quanto conservate in atti;

Ritenuto opportuno e necessario precisare che, in sede di relativa progettazione e ove possibile/necessario, si farà ricorso, oltre che a eventuali varianti zonizzative e/o puntuali per edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico, all'istituto di cui all'art. 14 del DPR 380/2001 ovvero il permesso di costruire in deroga che può essere rilasciato in deroga agli strumenti urbanistici generali previa deliberazione del Consiglio Comunale e, comunque, nel rispetto delle disposizioni contenute nel D.Lgs 42/2004 e delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia; quanto innanzi dato atto che la deroga, nel rispetto delle norme igieniche, sanitarie e di sicurezza, può riguardare esclusivamente i limiti di densità edilizia, di altezza e di distanza tra i fabbricati di cui alle norme di attuazione degli strumenti urbanistici generali ed esecutivi nonché, nei casi di cui al comma 1-bis, le destinazioni d'uso, fermo restando in ogni caso il rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 7, 8 e 9 del D.M. 2 aprile 1968 n.1444;

Tenuto conto, quindi, che:

- l'inclusione dei beni comunali nell'elenco che precede e che costituisce aggiornamento al Piano già approvato comporta:

a) la classificazione del bene patrimonio disponibile e la destinazione d'uso impressa, decorsi 30 giorni dalla pubblicazione del Piano in assenza di osservazione da parte dell'ente competente e/o eventuali intestatari e fermo restando le procedure urbanistiche di cui all'art. 58, commi 1 e 2, del decreto legge n.112/2008;

b) effetto dichiarativo della proprietà qualora non siano presenti precedenti trascrizioni;

c) effetto sostitutivo dell'iscrizione del bene in catasto;

d) gli effetti previsti dall'art. 2644 del c.c.;

- in disparte dal presente aggiornamento resosi necessario per espressa volontà del Consiglio comunale, di norma si prevede un aggiornamento annuale del Piano in relazione ad altri beni che si rendessero disponibili, in quanto non più necessari all'esercizio delle funzioni istituzionali;

- con il presente aggiornamento al Piano si intende disporre accelerazione alle procedure di valorizzazione del patrimonio comunale con l'obiettivo sia di soddisfare esigenze di miglioramento della contabilità comunale sia di finanziare spese di investimento allo stato non disponibili;

- il mercato immobiliare, a causa della situazione economica complessiva nazionale e internazionale, potrebbe rendere inevitabile ricorrere, in alternativa all'alienazione diretta dei beni di cui agli elenchi "A" e "B" approvati dal Consiglio Comunale con la deliberazione n.07/2020, alla valorizzazione anche degli stessi, in conformità alle previsioni di cui all'art.33 del D.L.98/2011, convertito con modifiche nella legge n.111/2001 e successivamente integrato dalla legge n.183/2011, dato atto che l'eventuale scelta spetterà, con separato provvedimento, per competenza al Consiglio comunale;

Ritenuto, quindi:

- di proporre all'approvazione del Consiglio Comunale l'aggiornamento al Piano delle alienazioni e valorizzazioni deliberato con l'atto n. 07 del 16.04.2020 composto dagli ELENCHI "A" BENI D ALIENARE" E "B" BENI DA SDEMANIALIZZARE - RELITTI, mediante l'integrazione dello stesso con l'ulteriore ELENCO "C" - BENI DA VALORIZZARE, meglio precisato in premessa, con cui contribuire ad una maggiore economicità gestionale degli immobili di proprietà dopo l'effettuata ricognizione degli immobili da valorizzare e/o dismettere;

- conseguentemente di dovere aggiornare, per l'anno 2020, il Piano avanti richiamato quale strumento di indirizzo e programmazione per l'attività dell'Ente;

- di stabilire che il Servizio competente in materia urbanistica si attiverà per la definizione dei procedimenti urbanistici finalizzati al recepimento delle variazioni di destinazioni d'uso impresso agli immobili ricompresi nell'allegato ELENCO "C" BENI DA VALORIZZARE, necessarie ai sensi dell'art. 58 del D.L. n.112/2008 e smi;

Richiamati:

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e s.m.i.;
- l'art. 58 del D.L. n. 112/2008, come convertito nella Legge n. 133/2008 recante "Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di Regioni, Comuni ed altri Enti Locali" e innovato dall'articolo 27, comma 1 punto 7, del - - - Decreto Legge n. 201 del 6 dicembre 2011 (convertito con modificazioni dalla Legge 214/2011);
- la deliberazione di C.C. n.10 del 31.03.2019;

Visti:

- il T.U.FE.LL. approvato con D.Lgs n. 267 del 08/08/2000 e smi;
- gli articoli 12 e 54-57bis del D.Lgs 42/2004 e smi;
- l'art. 3 bis del D.L. 351/2001 convertito in legge n.410/2001 come modificato dall'art.3 del - D.L. 6 luglio 2012 n.95;
- l'art. 25 della L.47/1985;
- il D.M. del 24/02/2015 pubblicato in G.U. n. 115/2015;
- lo Statuto comunale;
- il Regolamento di contabilità;
- la documentazione agli atti dell'Ufficio patrimonio;
- la deliberazione di G.C. n.30/2020;
- la deliberazione di C.C. n.07/2020;
- il parere favorevole espresso dalla competente Commissione I, in seduta congiunta con la Commissione VII, nella riunione 04.05.2020;

PROPONE DI DELIBERARE

- 1. la premessa** forma parte integrante e sostanziale del presente dispositivo e ne costituisce motivazione ai sensi dell'art. 3 della legge n.241/90 e smi;
- 2. di approvare** l'aggiornamento del Piano delle alienazioni e valorizzazione degli immobili approvato, ai sensi dell'art. 58 del D.L. n.112 del 25.06.2008 convertito con modificazioni in legge n.133/2008 e s.m.i., con la deliberazione di C.C. n.07 del 16.04.2010, mediante approvazione dell'allegato ELENCO "C" - BENI DA VALORIZZARE che, unito al presente atto (All.n.1), ne forma parte integrante e sostanziale così come le relative schede predisposte, per ciascuno degli immobili ivi riportati dall'Ufficio del Servizio Patrimonio, ancorchè non materialmente allegate in quanto versanti agli atti del medesimo;
- 3. di dare atto** che, per l'effetto di quanto approvato al punto 2 che precede, per l'anno 2020 il Piano delle alienazioni e valorizzazione degli immobili ai sensi dell'art. 58 del D.L. n.112 del 25.06.2008 convertito con modificazioni in legge n.133/2008 e s.m.i. è la risultante dell' ELENCO "A" - BENI DA ALIENARE" e dell' ELENCO "B" - BENI DA SDEMANIALIZZARE/RELITTI approvati con la deliberazione di C.C. 07/2020, nonchè dell'ELENCO "C" - BENI DA VALORIZZARE approvato in questa sede atteso che, tutti gli immobili ricompresi negli stessi sono ritenuti non strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali dell'Ente e, conseguentemente, sono suscettibili rispettivamente di alienazione, di sdemanializzazione ovvero di valorizzazione;
- 4. di precisare** altresì che, ai sensi dell'art.58 del D.L. n.112/2008, come convertito nella Legge n.133/2008 recante "Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di Regioni, Comuni ed altri Enti Locali", gli immobili di cui all'ELENCO "C" - BENI DA VALORIZZARE variano le relative destinazioni d'uso e urbanistiche secondo le descrizioni, indici e parametri riportati nelle singole schede redatte per ciascuno dei beni ivi ricompresi e richiamati al punto 2 che precede;
- 5. di rammentare che:**
 - ai sensi dell'art. 58 comma 2 del D.L. n.112/2008 (convertito in legge n.133 del 6 agosto 2008 successivamente integrato dall'art. 33 comma 6 D.L. n.98/2001 convertito in legge n.111/2011 a sua volta modificato dall'art. 27 della legge 214/2011) gli immobili inseriti negli Elenchi come beni da alienare e da valorizzare sono classificati automaticamente patrimonio disponibile e l'inserimento degli stessi nel presente Piano ne dispone espressamente la destinazione d'uso e di tale modifica dovrà essere dato atto nell'inventario immobiliare;
 - l'inserimento degli immobili nel Piano ha effetto dichiarativo della proprietà anche in assenza di precedenti trascrizioni e produce gli effetti previsti dall'art. 2644 del Codice civile nonchè effetti sostitutivi dell'iscrizione del bene in catasto, ai sensi dell'art. 58 comma 3 del D.L. n.112/2008 convertito con modificazioni dalla legge n.133/2008;
- 6. di stabilire che** il Servizio competente in materia urbanistica si attiverà per definire i procedimenti finalizzati al recepimento delle variazioni di destinazione d'uso e urbanistiche necessarie ai sensi dell'art. 58 della Legge 112/2008 e smi per i Beni di cui all'allegato ELENCO "C";
- 7. di precisare,** inoltre, che la valorizzazione dei suddetti immobili avverrà tramite procedura ad evidenza pubblica ovvero le procedure previste dalla normativa vigente nazionale e regolamentare locale, previa acquisizione per ciascun immobile delle relative autorizzazioni, ove gli immobili fossero gravati da eventuali vincoli, e previo rilascio del parere dovuto da parte degli Organi competenti, interni ed esterni all'Ente,
 - **di dare atto che:**
 - il presente aggiornamento al Piano delle alienazioni e valorizzazione degli immobili approvato, ai sensi dell'art. 58 del D.L. n.112 del 25.06.2008 convertito con modificazioni in legge n.133/2008 e s.m.i., con deliberazione di C.C. n.07 del 16.04.2010 costituisce integrazione allo stesso e, quindi, integrazione a tutti gli strumenti di programmazione dell'Ente;
 - contro l'inserzione dei beni in detto elenco è ammesso ricorso amministrativo entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo

pretorio;

- di provvedere la pubblicazione del presente aggiornamento al Piano approvato con la deliberazione di C.C. n.07/2020 e del relativo elenco sul sito web del Comune e nelle sezioni competenti in ossequio alla normativa vigente in materia di trasparenza;
- di dare mandato al Dirigente del V Settore - "Urbanistica e Gestione del Territorio", competente sia in materia di patrimonio che di urbanistica, ai sensi del sopra richiamato art.58 di procedere all'attivazione degli adempimenti conseguenti a quanto con il presente atto deliberato;
- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, D.Lgs 267/2000 costituendo la stessa Aggiornamento al Piano delle alienazioni e valorizzazioni già approvato al fine di allinearne il più possibile i tempi di attuazione.

Il Dirigente
Annunziata Lanzillotta architetto

OGGETTO: Aggiornamento Piano delle alienazioni e valorizzazione degli immobili approvato, ai sensi dell'art. 58 del D.L. n.112 del 25.06.2008 convertito con modificazioni in legge n.133/2008 e s.m.i.. con deliberazione di C.C. n.07 del 16.04.2010.Approvazione.

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, sulla presente proposta deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime Parere: **FAVOREVOLE**

Data 27.04.2020

IL DIRIGENTE
V Settore - "Urbanistica e Gestione del Territorio"
Annunziata Lanzillotta architetto

Per quanto concerne la regolarità contabile Parere: **FAVOREVOLE**

Data 22.05.2020

IL DIRIGENTE
II Settore Economico-Finanziario e Personale
Dott. Daniele Rossi